

Illustre Presidente, Illustri Ministri,

desideriamo portare alla Vostra attenzione la gravosa situazione che si sta verificando in capo alle lavoratrici/lavoratori in tema di tassazione dei prestiti erogati ai dipendenti a seguito degli innalzamenti del tasso ufficiale di riferimento (TUR) registrati negli ultimi mesi.

Molte lavoratrici/lavoratori che hanno in corso finanziamenti erogati dai datori di lavoro negli anni passati a tassi coerenti con il livello del tasso di riferimento vigente al momento della stipula (tassi estremamente ridotti) stanno oggi subendo un iniquo prelievo fiscale a seguito degli effetti che gli incrementi del TUR producono sull'applicazione dell'art. 51, comma 4, lett. b) del Tuir in tema di fringe benefit.

Ai fini della concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile, la attuale disciplina contenuta nell'articolo in commento prevede che "in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

Ciò premesso, non si può fare a meno di considerare che le disposizioni del comma 4, dell'art. 51, nascono dall'esigenza di semplificare la quantificazione di alcuni dei benefit più diffusi (autoveicoli, prestiti, fabbricati), ma certamente non possono prescindere dalla preliminare valutazione che gli stessi comunque devono riguardare vantaggi assegnati "in relazione al rapporto di lavoro".

L'attuale riferimento al confronto con il TUS (ora TUR) a fine anno è il risultato di una modifica, che dovrebbe avere natura agevolativa, introdotta in un periodo storico di tassi decrescenti, con mutui prevalentemente stipulati a tasso variabile. Era, quindi, un sistema a favore del dipendente. Il meccanismo vigente, invece, in una situazione di tassi crescenti si traduce in uno svantaggio.

In particolare, con riguardo ai finanziamenti a tasso fisso, in conseguenza del brusco e repentino rialzo dei tassi di riferimento registrato negli ultimi mesi, l'applicazione della norma in parola produce effetti del tutto impropri e distorsivi, comportando una tassazione di valori derivanti da fattori totalmente esogeni rispetto al momento della stipula del contratto – l'incremento del tasso unico di riferimento (TUR) – e che non rappresentano in alcun modo un effettivo benefit per il dipendente.

Questo perché la sua applicazione porta a qualificare come tale ai fini fiscali anche situazioni di totale assenza di un effettivo beneficio a favore dei dipendenti, considerato che le condizioni sui prestiti concessi a questi ultimi coincidono sostanzialmente, all'atto della stipula del contratto, con quelle offerte alla clientela.

La norma nell'attuale formulazione risulta priva dei requisiti di equità e ragionevolezza e incoerente con il generale principio di capacità contributiva, operando in assenza del relativo presupposto impositivo che ne costituisce la ratio (vantaggio assegnato in relazione ad un rapporto di lavoro).

In tale contesto, la disciplina vigente genera anche effetti di disparità di trattamento tra chi abbia contratto un mutuo con il proprio datore di lavoro (in capo a cui si genera un fringe benefit) e chi lo abbia fatto alle medesime condizioni, ma con una controparte diversa (in capo a cui non si genera materia imponibile).

Alla luce delle considerazioni esposte, chiediamo che da parte Vostra venga adottata quanto prima una

soluzione che corregga l'iniqua situazione illustrata che si sta producendo in capo alle lavoratrici/lavoratori in termini di tassazione del reddito di lavoro dipendente ed eviti di determinare un incremento di prelievo fiscale in assenza di un corrispondente incremento della capacità contributiva, ristabilendo così l'equità fiscale.

Nel ringraziare per l'attenzione e nel restare a disposizione per ogni opportuno approfondimento, inviamo i migliori saluti.

I Segretari Generali

[Lettera ABI-OSL finanziamenti fringe e benefit.27.04.23](#)